

Studio Sbreviglieri Rag. Marco
Via F.lli Cervi 3
46036 Villa Poma di Borgo Mantovano (MN)
Tel. 0386.864222
consulenza@studiosbreviglieri.it
paghe@studiosbreviglieri.it
www.studiosbreviglieri.it

Alla Spett.le Clientela di Studio

OGGETTO: Legge Delega di Riforma Fiscale

PREMESSA

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2023 n. 303 il D.Lgs. 216/2023, attuativo della legge 111/2023 (Legge Delega di Riforma Fiscale), che contiene le seguenti novità:

- Revisione della disciplina **dell'IRPEF** (art. 1);
- Revisione della disciplina delle **detrazioni fiscali** e del **trattamento integrativo** (art. 2);
- Adeguamento della disciplina delle **addizionali regionale e comunale** alla nuova disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 3);
- **Maggiorazione del costo** ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (art. 4);
- Soppressione **dell'ACE** (art. 5).

LA REVISIONE DELL'IRPEF

La più importante novità è l'accorpamento dei primi due scaglioni IRPEF: sparisce la fascia 15-28mila euro, prima soggetta all'aliquota del 25%, che dal 2024 viene accorpata allo scaglione più basso e vede quindi un taglio marginale del 2% sull'imposta lorda (dal 25% al 23%).

I nuovi scaglioni sono:

- fino a 28.000 euro, 23%;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
- oltre 50.000 euro, 43%.

Da	A	Aliquota fino al 31 dicembre 23	Aliquota dal 1° gennaio 2024	Differenza
0	15.000	23%	23%	0%
15.000	28.000	25%		-2%
28.000	50.000	35%	35%	0%
50.000	In poi	43%	43%	0%

Il maggior risparmio riguarderà i contribuenti con redditi compresi tra € 15.001 ed € 28.000 euro, ai quali si applicherà nel 2024 l'aliquota del 23%, in luogo di quella del 25%, con un risparmio massimo di 260 euro.

MODIFICA DELLE DETRAZIONI IRPEF

Con il dichiarato fine di conseguire un graduale perseguimento dell'equità orizzontale, si dispone che per l'anno 2024 ai fini della determinazione del reddito delle persone fisiche, per i contribuenti titolari di un **reddito complessivo superiore a 50.000 euro**, l'ammontare della detrazione lorda spettante ai sensi dell'art. 15, comma 3-*bis*, TUIR è **diminuito di un importo pari a 260 euro** delle detrazioni complessivamente spettanti, in relazione ai seguenti oneri:

a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'art. 15, comma 1, lettera c), TUIR.

Tra gli oneri che beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda del 19%, ci sono, ad esempio:

- gli interessi pagati su prestiti o mutui agrari e su mutui ipotecari per l'acquisto o la costruzione dell'abitazione principale;
- i compensi corrisposti a mediatori immobiliari in relazione all'acquisto dell'abitazione principale;
- le spese funebri;
- l'istruzione universitaria, la frequenza scolastica e le spese sostenute per gli asili nido;
- i premi per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte e invalidità permanente;
- i canoni di locazione degli studenti universitari "fuori sede".

b) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi (art. 119, comma 4, D.L. n. 34/2020).

Ai fini dell'applicazione di tale decurtazione, il reddito complessivo deve essere assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'art. 10, comma 3-*bis*, TUIR.

LA REVISIONE DELLE ADDIZIONALI IRPEF

Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni delle addizionali regionali e comunali all'IRPEF con i nuovi scaglioni IRPEF stabiliti per il periodo d'imposta 2024, si prevede il **differimento al 15 aprile 2024** dei seguenti termini:

- il termine per modificare gli scaglioni e le aliquote delle **addizionali regionali** IRPEF applicabili per il periodo d'imposta 2024 (termine prima previsto al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce);
- il termine per approvare le delibere comunali per modificare gli scaglioni e le aliquote delle **addizionali comunali** IRPEF per il periodo d'imposta 2024.

Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, entro lo stesso termine le regioni e le province autonome possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche vigenti per l'anno 2023. [...].

MODIFICA DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO

Per il solo anno 2024, è previsto l'**innalzamento da 1.880 a 1.955 euro della detrazione** prevista per i titolari di redditi da lavoro dipendente (esclusi i redditi da pensione) e di alcuni redditi assimilati **fino a 15.000 euro**.

Viene innalzata fino a **8.500 euro** la soglia di **no tax area** prevista per i redditi da lavoro dipendente che viene parificata a quella già vigente a favore dei pensionati.

In conseguenza di tali interventi, si modificano le norme relative al requisito per la corresponsione ai lavoratori dipendenti del **trattamento integrativo**, in modo da assicurare il mantenimento delle condizioni oggi previste.

È stato, infatti, previsto che per l'anno 2024 le somme erogate a titolo di trattamento integrativo, di cui all'art. 1, comma 1, D.L. n. 3/2020, siano riconosciute a favore dei contribuenti con **reddito complessivo non superiore a 15.000 euro**, a condizione che **l'imposta lorda sia superiore all'importo della detrazione spettante ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), TUIR, diminuita dell'importo di 75 euro (cioè dell'incremento della detrazione previsto) rapportato al periodo di lavoro nell'anno**.

Nella determinazione degli acconti IRPEF dovuti per i periodi d'imposta 2024 e 2025, l'imposta del periodo precedente viene assunta senza tener conto delle nuove previsioni.

In pratica il TIR, con un importo fino ad un **massimo di 1.200 euro** su base annua, spetta a condizione che il **reddito complessivo non sia superiore a 28.000 euro** ed ha un regime differente di applicazione in funzione del reddito:

1. Se il reddito complessivo **non è superiore a 15.000 euro**, qualora **l'Irpef lorda relativa ai redditi da lavoro dipendente e assimilati sia capiente** rispetto alle detrazioni da lavoro dipendente e assimilati; in tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare pari a **1.200 euro**;
2. Se il reddito complessivo è **superiore a 15.000 euro, ma non a 28.000 euro**, oltre al requisito di cui sopra, **occorre anche l'incapienza dell'imposta lorda determinata secondo le regole ordinarie, rispetto ad una serie di detrazioni** (carichi di famiglia, lavoro, interessi passivi, spese sanitarie e per interventi edilizi rateizzate prima del 2022); in tal caso, il **TIR è riconosciuto per un importo pari alla differenza** tra la somma delle suddette detrazioni d'imposta e l'imposta lorda, comunque entro il massimale di 1.200 euro annui.

Tabella 3 - Sintesi delle principali detrazioni di alcune spese

Tipologia di spesa	Imponibile massimo	% detrazione	Detrazione spettante
Palestra figli	210	19%	40 €
Spese universitarie	2.800	19%	532 €
Erogazioni liberali	150	19%	29 €
Assicurazione	1.291	19%	245 €
Interessi passivi	1.500	19%	285 €
TOTALE DETRAZIONE			1.131 €

MAGGIORAZIONE DEL COSTO IN DEDUZIONE IN PRESENZA DI NUOVE ASSUNZIONI

Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 per i titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni, l'art. 4 del D.Lgs. 216/2023, introduce un'extra deduzione del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

In particolare, il costo è maggiorato del 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale. L'agevolazione spetta ai soggetti che hanno esercitato l'attività nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2023 per almeno 365 giorni. Inoltre, è richiesto che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d'imposta precedente. Occorre considerare l'incremento al netto di eventuali diminuzioni occupazionali verificatesi nel gruppo societario.

DETERMINAZIONE DEL COSTO RIFERIBILE ALL'INCREMENTO OCCUPAZIONALE

Minor valore tra:

- il costo effettivo relativo ai nuovi assunti, e
- l'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico (voce B.9) rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31.12.2023.

Nessun costo è riferibile all'incremento occupazionale nel caso in cui, alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2023.

L'agevolazione non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa.

Per lo stesso periodo d'imposta, al fine di incentivare l'assunzione di particolari categorie di soggetti, il costo riferibile a ciascun nuovo assunto è moltiplicato per coefficienti di maggiorazione laddove il nuovo assunto rientri in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela.

Nella determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023, non si tiene conto delle disposizioni. Nella determinazione dell'acconto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le presenti disposizioni.

Sarà cura dello Studio Sbreviglieri verificare il rispetto della normativa e, nel caso, applicare la deduzione in oggetto.

SOPPRESSIONE DELL'ACE

L'art. 1, D.L. 201/2011 prevede un meccanismo – denominato «**Ace**» - finalizzato ad incentivare le società e le imprese che si **finanziano con mezzi propri**, riducendo al contempo il vantaggio differenziale delle imprese indebitate, che deducono interamente gli interessi passivi.

L'art. 5, D.Lgs. 216/2023 ne ha disposto l'**abrogazione**, con effetto dal **periodo di imposta successivo** a quello in corso al **31 dicembre 2023**. La deduzione, che è pari all'1,3% degli incrementi realizzati dal 2011 per accantonamento di utili a riserve disponibili e per apporti in denaro dei soci (al netto dei decrementi e delle sterilizzazioni), **si applicherà dunque per l'ultima volta nella dichiarazione dei redditi da presentare nell'anno 2024** (periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2023). Il D.Lgs. 216/2023, per evitare un penalizzante effetto retroattivo, fa salva la possibilità di continuare ad utilizzare (senza limiti temporali), a riduzione dell'imponibile del contribuente, le eccedenze di deduzione Ace rispetto al reddito (che non siano state trasferite al consolidato fiscale o convertite in credito Irap) che risulteranno al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (Mod. Redditi 2024). In ogni caso, non influiranno su questo **regime transitorio**, le distribuzioni di riserve o di patrimonio ai soci effettuate dall'esercizio 2024, che dunque non subiranno alcuna penalizzazione. Le società con esercizio sfalsato (ad esempio quelle che chiudono il periodo di imposta al 30 giugno di ogni anno, come le società sportive professionistiche) hanno, invece, ancora tempo per avvalersi delle ricapitalizzazioni rilevanti per l'Ace dato che l'eliminazione della agevolazione partirà dall'esercizio che chiuderà nel 2025 (ad esempio: 1.7.2024 - 30.6.2025).

Lo Studio Sbreviglieri rimane a disposizione per varie ed ulteriori informazioni,
Cordiali saluti.

Villa Poma di Borgo Mantovano (MN), li 31/01/2024

Sbreviglieri, Rag. Marco



Sbreviglieri, Dott. Claudio

